



Begehrensgesetzentwurf Nr. 3/15

Aufhebung der Geschlechterquote bei Europarats- und Parlamentswahlen

Art. 1

1. Im Gesetz vom 24. Jänner 1979, Nr. 18, werden folgende Passagen aufgehoben:

- a) im Artikel 12 Absatz 8 die Worte: "All'atto della presentazione, in ciascuna lista i candidati dello stesso sesso non possono eccedere la metà, con arrotondamento all'unità. Nell'ordine di lista, i primi due candidati devono essere di sesso diverso.";
- b) im Artikel 13 Absatz 1 die Worte: "Verifica che nelle liste dei candidati sia rispettato quanto prescritto dall'articolo 12, ottavo comma, secondo periodo. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della medesima disposizione. Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore al minimo prescritto, ricusa la lista. Verifica altresì che nelle liste dei candidati sia rispettato quanto prescritto dall'articolo 12, ottavo comma, terzo periodo. In caso contrario, modifica di conseguenza l'ordine di lista, collocando dopo il primo candidato quello successivo di sesso diverso.";
- c) im Artikel 14 Absatz 1 die Worte: "Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza."

2. Folgende Passagen im Gesetz vom 6. Mai 2015, Nr. 52, sind aufgehoben:

- a) im Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b) die Worte: "in ciascuna lista i candidati sono presentati in ordine alternato per sesso; i capolista dello stesso sesso non eccedono il 60 per cento del totale in ogni circoscrizione."
- b) im Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe c) die Worte: "per candidati di sesso diverso tra quelli che non sono capolista."
- c) im Artikel 2 Absatz 4 die Worte: "In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve

Progetto di legge n. 3/15

Abolizione delle quote di genere nelle elezioni del Consiglio d'Europa e del Parlamento

Art. 1

1. Nella legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono soppresse le seguenti parole:

- a) all'articolo 12, comma 8, i periodi: "All'atto della presentazione, in ciascuna lista i candidati dello stesso sesso non possono eccedere la metà, con arrotondamento all'unità. Nell'ordine di lista, i primi due candidati devono essere di sesso diverso.";
- b) all'articolo 13, comma 1, i periodi: "Verifica che nelle liste dei candidati sia rispettato quanto prescritto dall'articolo 12, ottavo comma, secondo periodo. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della medesima disposizione. Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore al minimo prescritto, ricusa la lista. Verifica altresì che nelle liste dei candidati sia rispettato quanto prescritto dall'articolo 12, ottavo comma, terzo periodo. In caso contrario, modifica di conseguenza l'ordine di lista, collocando dopo il primo candidato quello successivo di sesso diverso.";
- c) all'articolo 14, comma 1, il periodo: "Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza."

2. Nella legge 6 maggio 2015, n. 52, sono abrogate le seguenti parole:

- a) all'articolo 1, comma 1, lettera b), le parole "in ciascuna lista i candidati sono presentati in ordine alternato per sesso; i capolista dello stesso sesso non eccedono il 60 per cento del totale in ogni circoscrizione.";
- b) all'articolo 1, comma 1, lettera c) le parole "per candidati di sesso diverso tra quelli che non sono capolista.";
- c) all'articolo 2, comma 4, il periodo: "In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve

scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo."

3. Im Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 361/1957 Artikel 18-bis Absatz 3 sind folgende Worte aufgehoben: "A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, e nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali i candidati sono collocati in lista secondo un ordine alternato di genere. A pena di inammissibilità della lista, nel numero complessivo dei candidati capolista nei collegi di ciascuna circoscrizione non può esservi più del 60 per cento di candidati dello stesso sesso, con arrotondamento all'unità più prossima."

4. Im Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 361/1957 Artikel 18 Absatz 3-bis sind folgende Worte aufgehoben: "due di sesso maschile e due di sesso femminile".

gez. Landtagsabgeordneter
Andreas Pöder

scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo."

3. Nel decreto del presidente della Repubblica n. 361/1957, articolo 18-bis, comma 3, sono abrogati i seguenti periodi: "A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, e nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali i candidati sono collocati in lista secondo un ordine alternato di genere. A pena di inammissibilità della lista, nel numero complessivo dei candidati capolista nei collegi di ciascuna circoscrizione non può esservi più del 60 per cento di candidati dello stesso sesso, con arrotondamento all'unità più prossima."

4. Nel decreto del presidente della Repubblica n. 361/1957, articolo 18, comma 3-bis, sono abrogate le parole "due di sesso maschile e due di sesso femminile".

f.to consigliere provinciale
Andreas Pöder